

Ministero del Tesoro

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO,
CONTENZIOSO E VALUTARIO

Comitato Legge n°197/1991

SEDUTA DEL 27.3.1996

PARERE N° 41

OGGETTO: normativa antiriciclaggio; disciplina delle società che svolgono attività di intermediazione in cambi.

L'art. 4, comma 4, del D.P.R. 31/3/1988, n° 148 prevede che imprese diverse da quelle bancarie possano compiere operazioni in cambi, previo rilascio di autorizzazione da parte della Banca d'Italia che stabilirà i limiti e le condizioni di tale operatività.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 2/1/1991, n° 1, i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari; pertanto, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di intermediazione avente ad oggetto detti contratti a termine, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della medesima Legge 1/1991, è riservato alle società di intermediazione mobiliare ed è soggetto alle disposizioni della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 197/1991 - ora abrogato dall'art. 161, comma 1, T.U. - l'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della medesima Legge 197/91, è riservato agli intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Tra le attività previste dall'art. 4, comma 2, della Legge 197/1991 - quale condizione necessaria ai fini dell'ottenimento da parte del Ministro del Tesoro dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della medesima Legge 197/1991 - è compresa l'attività di intermediazione in cambi.

Le disposizioni di attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge 197/1991, emanate con Decreto Interministeriale del 26/6/1992, sanciscono che le condizioni per la presentazione della domanda di abilitazione ad effettuare, nei limiti delle proprie attività istituzionali, le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della medesima Legge 197/1991, sussistono, tra l'altro, in presenza dell'intervenuta iscrizione nell'elenco ex art. 7 Legge 197/91 (ora art. 107 T.U.) ovvero nel caso di svolgimento di una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della ripetuta Legge 197/91, con sottoposizione a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali, secondo quanto già previsto dall'art. 8, comma 2-ter, Legge 197/91 (abrogato dall'art. 161, comma 1, T.U.) ed ora dall'art. 114, comma 2, T.U..

La Circolare del Ministero del Tesoro n° 1 del 26/6/1992, al punto 8, stabilisce che le disposizioni del Capo II della Legge 197/91 non si applicano, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 2-ter della medesima Legge, tra l'altro, ai cambiavalute autorizzati ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 31/3/1988, n° 148.

L'art. 2 del D.M. 21/6/1993 conferma l'obbligo di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari, sebbene con un livello di capitale minimo pari a Lit. 200 milioni anziché a Lit. 1 miliardo, per i soggetti che esercitano in via esclusiva attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers).

L'art. 1, comma 1, lettera f) del D.M. 27/8/1993 - avente ad oggetto la determinazione dei criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale - definisce "intermediazione in cambi" l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra a pronti o a termine, nonché l'attività di intermediazione di valuta anche senza assunzione di rischi in proprio; l'art. 2, commi 1 e 2, del citato Decreto stabilisce che i soggetti da iscrivere nell'elenco speciale sono individuati nell'ambito degli intermediari che hanno per oggetto prevalente, tra l'altro, l'attività di intermediazione in cambi nei confronti del pubblico; il successivo comma 3 dell'art. 2 chiarisce, infine, che non sono tenuti all'iscrizione all'elenco speciale gli intermediari nei cui confronti si applica la deroga prevista dall'art. 8, comma 2-ter della Legge 197/91.

L'art. 3, comma 2, lettera d) del richiamato D.M. 27/8/1993 sancisce che sussiste l'obbligo di iscrizione "tout court" nell'elenco speciale per le società esercenti attività di intermediazione in cambi, indipendentemente dal volume di attività e dal livello di indebitamento, ma, al successivo comma 3, viene stabilito che la disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti dei soggetti esercenti attività di intermediazione di valuta senza assunzione di rischi in proprio.

L'art. 106, comma 1, T.U., nel ridefinire le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio, classifica tra queste nuovamente l'attività di intermediazione in cambi; ove tale attività sia esercitata nei confronti del pubblico, ai sensi del richiamato art. 106, l'intermediario soggiace a tutta una serie di condizioni, tra le quali l'obbligo di svolgere l'attività finanziaria in via esclusiva; ove, diversamente, l'attività sia esercitata non nei confronti del pubblico (e, quindi, nell'ambito del gruppo di appartenenza) e con carattere di prevalenza, il soggetto interessato è tenuto all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 113 T.U. ed ai più limitati adempimenti a tale iscrizione connessi.

L'art. 3 del D.M. 6/7/1994 - avente ad oggetto la determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, T.U., del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1 - ribadisce, infine, che per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

Dal quadro normativo sopra esplicitato deriva che i soggetti che svolgono, nei confronti del pubblico, l'attività di negoziazione di una valuta, compresa la lira, contro un'altra a pronti o a termine **con l'assunzione del relativo rischio**, devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del menzionato T.U. ed avere, altresì, l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 31/3/1988, n° 148 non essendo stato il medesimo art. 4 espressamente abrogato.

Per quanto attiene invece ai soggetti che svolgono, nell'ambito del gruppo di appartenenza, l'attività di intermediazione in cambi come sopra definita, questi devono iscriversi nell'apposita sezione dell'elenco prevista dal citato art. 113 T.U..

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

FL/ss